CHE AUTORIZZA LA TUMULAZIONE DELLE SALME DI ENRICO RETTI, FILIPPO SERAFINI E RICCARDO FELICI NEL CAMPO SANTO DI PISA

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato o la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' autorizzata la tumulazione delle salme di Enrico Retti, Filippo Serafini e Riccardo Felici, nel Camposanto di Pisa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, aldi 30 giugno 1904.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.

Versione in vigore dal 22 luglio 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che autorizza la tumulazione delle salme di Enrico Retti, Filippo Serafini e Riccardo Felici nel Campo santo di Pisa
Estremi	Legge 30 giugno 1904, n. 299
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-autorizza-la-tumulazione-delle-salme-di-enrico-retti-filippo/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it